

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SANSONE**

INDI

DEL PRESIDENTE **CODACCI PISANELLI**

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|----------|---|--------------------|
| Congedo: | | Disegno di legge (Seguito della discussione): | |
| PRESIDENTE | 884 | Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . | 886 |
| Comunicazioni del Presidente: | | PRESIDENTE | 886 |
| PRESIDENTE | 884 | <i>Decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 (Discussione e ratifica con modificazioni): Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace e dell'Accordo italo-francese del 29 novembre 1947. (520-137)</i> | 886 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | PRESIDENTE | 886, 888, 889, 890 |
| Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazione della denominazione della delegazione del Governo italiano per i trasporti con l'U. N. R. R. A. (<i>Modificato dalla Commissione speciale del Senato</i>). (520-168-bis) | 884 | CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i> | 886, 888, 889 |
| PRESIDENTE | 884, 885 | CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 888, 889, 890 |
| CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i> | 884, 885 | TOZZI CONDIVI | 888, 889, 890 |
| TOZZI CONDIVI | 884, 885 | SPOLETI | 889 |
| MOLINAROLI | 884 | MOLINAROLI | 889 |
| Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero degli interni, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (<i>Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato</i>). (520-159-B) | 885 | ALMIRANTE | 889 |
| PRESIDENTE | 885 | Sui lavori della Commissione: | |
| | | PRESIDENTE | 890 |
| | | NOTARIANNI | 890 |
| | | Votazione segreta: | |
| | | PRESIDENTE | 891 |

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

La seduta comincia alle 11,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Michele.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelini, Bettiol Giuseppe, Lozza, Quarello e Reali sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Franzo, Caiati, Cavazzini, Helfer, e Bellucci.

Interviene inoltre, a sua richiesta, il deputato Turnaturi.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i trasporti con l'U.N.R.R.A. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-168-bis).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni ed aggiunte, del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i trasporti con l'U. N. R. R. A. ».

Comunico alla Commissione che il decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, era stato ratificato, senza modificazioni, dalla nostra Commissione, nella seduta del 3 luglio 1952, come facente parte del disegno di legge n. 520-168, recante: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero degli affari esteri, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente ». La Commissione speciale per la ratifica del Senato ha stralciato da tale disegno di legge, per modificarlo, il suddetto decreto legislativo, che, pertanto, trasmesso alla Camera, è stato costituito in disegno di legge a parte, che ha preso il n. 520-168-bis, oggi all'ordine del giorno della nostra Commissione.

Prego, pertanto, il relatore, onorevole Codacci-Pisanelli, di riferire.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. La modificazione apportata dalla Commissione speciale del Senato è giustificata dal fatto che

ormai l'Amministrazione per gli aiuti internazionali trae la maggior parte dei suoi fondi dall'amministrazione italiana, non più da quella internazionale. Quindi, se un tempo la denominazione di « Amministrazione per gli aiuti internazionali » era aderente alla realtà, oggi tale denominazione più non si giustifica e, pertanto, la Commissione senatoriale l'ha modificata nella seguente: « Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali ».

Trattasi, quindi, non di una semplice modificazione della denominazione di questa Amministrazione, ma di adeguare la denominazione stessa alla realtà attuale.

Le altre modificazioni apportate sono, di conseguenza, in relazione alla diversa denominazione e al mutato finanziamento di questa organizzazione.

Per le suesposte ragioni, propongo alla Commissione di accettare le modifiche apportate dalla Commissione senatoriale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

TOZZI CONDIVI. L'onorevole relatore non ha rilevato che, al n. 2°) dell'articolo 1, la Commissione del Senato ha apportato una aggiunta che merita tutta la nostra attenzione, in quanto può considerarsi non corrispondente all'attuale ordinamento organico dello Stato.

Dice l'aggiunta approvata dalla Commissione senatoriale: « Per le esigenze dei servizi possono essere conferiti incarichi temporanei a persone esperte ». Quindi, si lascia facoltà a questa amministrazione di assumere il personale che crede, con l'unica garanzia che gli incarichi devono essere temporanei.

Ora, siccome in Italia sappiamo quanto duri il « temporaneo », io sarei del parere di ratificare il provvedimento con le modifiche apportate dal Senato, ma con la soppressione del n. 2°) dell'articolo 1.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Desidero far presente all'onorevole Tozzi Condivi che trattasi di una modificazione proposta dal Governo e suggerita dallo stesso ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio. Si tratta di incarichi temporanei, che già attualmente esistono presso l'« Amministrazione aiuti internazionali », che potranno essere disciplinati quando saranno riorganizzati gli uffici della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi-Condivi, ella presenta proposta formale di soppressione del n. 2°) dell'articolo 1 ?

TOZZI-CONDIVI. Sì, signor Presidente.

MOLINAROLI. Sono dell'avviso che è inutile inserire oggi questa clausola, dato che

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

quanto prima verrà in discussione l'organizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Desidero dare un chiarimento agli onorevoli colleghi. L'« Amministrazione per gli aiuti internazionali » funziona in una maniera un po' anomala per il modo come distribuisce i fondi. Si tratta ora di ricondurla nell'amministrazione statale.

L'« Amministrazione aiuti internazionali » oggi assume personale a trattativa quasi privata. Ora, con la modifica apportata dal Senato, si incominciano a porre dei limiti stabilendo che si deve trattare di assunzione temporanea. Inoltre, si fa dipendere l'Amministrazione medesima dalla Presidenza del Consiglio.

Sono d'accordo con i colleghi Tozzi-Condì e Molinaroli che il principio è anomalo, ma tengano presente che si tratta di una anomalia minore rispetto alla situazione oggi esistente. Basti pensare all'attuale « Amministrazione aiuti internazionali », che funziona con fondi statali, ma in modo completamente diverso dai principi del nostro ordinamento.

Con la modifica apportata dalla Commissione del Senato si incomincia a mettere un po' d'ordine; e, siccome si deve procedere per gradi nel riassorbire uffici creati per cause dipendenti dalla guerra, vi sarà l'occasione, quando stabiliremo quali sono gli enti dipendenti dalla Presidenza del Consiglio, di disciplinare anche l'amministrazione in questione.

Per questi motivi, il Governo ha ottenuto l'accoglimento da parte della Commissione senatoriale di tale modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la formula di ratifica, con modificazioni, approvata dalla Commissione speciale del Senato:

« Il decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione la modifica alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo in esame, già approvata dalla Commissione speciale del Senato:

1°) la lettera c) dell'articolo 2 è sostituita con la seguente:

« c) cura lo sviluppo delle attività assistenziali, promuove l'applicazione in esse delle direttive suggerite dalle moderne dottrine ed esperienze, assicura i collegamenti con gli organismi assistenziali stranieri ed

internazionali, e coopera eventualmente ad altre iniziative che rispondano ai fini d'interesse sociale ».

(È approvata).

Passiamo al comma aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 3, approvato dalla Commissione speciale del Senato. Ne do lettura:

« 2°) dopo il secondo comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Per le esigenze dei servizi possono essere conferiti incarichi temporanei a persone esperte ».

TOZZI-CONDIVI. Faccio richiesta formale di soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Tozzi-Condì di non approvare il comma aggiunto al secondo comma dell'articolo 3, con l'avvertenza che se essa verrà respinta, sarà considerata approvata la modifica introdotta dalla Commissione senatoriale.

(Non è approvata).

Avverto che la formula di ratifica e le modifiche approvate, costituiscono l'articolo 1 della legge di ratifica, secondo il testo approvato dalla Commissione del Senato.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla Commissione del Senato:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali assume la denominazione di « Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali » (A. A. I.). ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-159-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente ».

Comunico alla Commissione che tale disegno di legge, comprendente l'elenco dei decreti legislativi riguardanti il Ministero dell'interno, torna modificato dalla Commissione speciale del Senato, avendo la Commissione

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

senatoriale stralciato dall'elenco stesso il decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che diventano cittadini del Territorio libero di Trieste, per approvarne il diniego di ratifica.

La nostra Commissione ha già approvato, per tale decreto, nella seduta del 12 marzo 1953, il diniego di ratifica nel disegno di legge n. 520-159-bis.

Pertanto, l'attuale disegno di legge n. 520, 159-bis è posto all'ordine del giorno della nostra Commissione nella seduta odierna per approvarne l'elenco originario con la modifica formale della soppressione, nell'elenco medesimo, del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il testo approvato dalla Commissione speciale ratifica del Senato con tale soppressione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, concernente il risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace e dell'Accordo italo-francese del 29 novembre 1941. (520-137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 concernente: « Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace e dell'Accordo italo-francese del 29 novembre 1947 ».

L'onorevole Codacci-Pisanelli, relatore, ha facoltà di riferire.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Innanzi tutto, comunico alla Commissione che la

IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta del 13 marzo scorso, ritornando sua precedente deliberazione, ha espresso parere favorevole alla ratifica del decreto legislativo in oggetto con le modificazioni proposte.

Do, ora, lettura dell'articolo 2 del decreto legislativo stesso: « L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi, di cui al precedente articolo 1, è commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948, ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento ».

Con l'emendamento da me proposto questo articolo dovrebbe essere sostituito dal seguente: « L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi, di cui al precedente articolo 1, è commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948 ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente alla stessa data ».

Si tratta di stabilire, quindi, se il valore in lire debba essere stabilito in base al cambio vigente nel 1948 o a quello attuale. Secondo il testo del decreto legislativo da ratificare, bisognerebbe tener conto del cambio attuale, cioè di quello in vigore al momento in cui si procede alla conversione in lire dei franchi francesi corrispondenti.

Ora, qui si hanno una variabile e una quantità fissa: la quantità fissa è quella dei franchi francesi, la variabile è rappresentata dalle lire, che varierebbero in relazione al momento in cui avviene la conversione dei franchi francesi in lire.

Può allora verificarsi questa incongruenza: che una persona che ha ottenuto la liquidazione nel 1948 ebbe una certa somma in lire italiane, mentre un'altra, solo perché ha ottenuto la liquidazione un anno dopo, ha avuto una somma diversa, dati gli spostamenti del cambio. E questo benché si tratti dell'indennizzo per la stessa quota di uno stesso bene.

D'altra parte, si tratta di evitare che gli amministratori, sia pure scrupolosi, possano avvalersi di un vantaggio derivante unicamente dal gioco dei cambi, per non dire dal gioco di borsa.

È necessario, poi, chiarire le idee su questa materia, perché si è portati facilmente a ritenere che si tratti di un indennizzo per danni di guerra. Qui si tratta, invece, di una questione completamente diversa, perché danni di guerra sono quelli derivanti da occupazione bellica, da distruzioni belliche, mentre nella

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

specie si tratta di una espropriazione successiva alla guerra.

Dopo la stipulazione del trattato di pace, i beni tunisini, sia pure sotto sequestro, erano ancora in proprietà degli italiani residenti in Tunisia. Questi italiani fecero presente al Governo italiano di non preoccuparsi di quei beni, in quanto essi avrebbero regolato la questione direttamente con il Governo francese, perché sapevano che ai francesi interessava, in fondo, far tornare gli italiani in Tunisia, e quindi sarebbe stato possibile loro ottenere un risarcimento diretto da tale Governo.

Viceversa, il Governo italiano ha ottenuto, come corrispettivo della cessione alla Francia dei beni degli italiani in Tunisia, notevoli vantaggi. Ed io potrei mostrarvi gli atti parlamentari del Parlamento francese dai quali risulta che specialmente i rappresentanti dei partiti di opposizione hanno fortemente criticato il Governo che aveva rinunciato a numerosi altri indennizzi da parte dell'Italia, indennizzi che erano stati tutti risarciti attraverso la corresponsione dei beni in Tunisia. Tanto per farvi un esempio, gli impianti della « Simca » (la succursale della Fiat in Francia) erano suscettibili di appropriazione da parte del Governo francese in seguito al trattato di pace. Senonché si è detto: vi diamo tutti i beni degli italiani in Tunisia e voi dovete rispettare le proprietà industriali italiane in Francia.

Che cosa è accaduto? Che, dopo il trattato di pace, i beni degli italiani in Tunisia sono stati espropriati e dati al Governo francese in conto riparazioni da parte dell'Italia.

Quindi, non si tratta di danni di guerra, ma di espropriazioni e, quindi, non si rientra nel concetto della legge che ha provveduto ai danni di guerra, ma si rientra in un altro concetto: quello dell'espropriazione, cessato lo stato di guerra e stipulato il trattato di pace, dei beni italiani in Tunisia come corrispettivo di quanto l'Italia avrebbe dovuto corrispondere alla Francia in conto riparazioni.

Ora, trattandosi di espropriazione, vigono in materia i principi relativi all'espropriazione per pubblica utilità, per cui è necessario corrispondere all'interessato il valore venale del bene. Questa è la ragione per cui nel decreto legislativo si parla di indennizzo commisurato al valore venale.

Su tale argomento, la nostra Commissione benché composta in un modo speciale, in quanto di essa fanno parte i Presidenti di tutte le Commissioni (e quindi avrebbe potuto occuparsi direttamente della materia) ha preferito chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Tale Commissione, in un

primo tempo, aveva espresso parere contrario all'emendamento da me presentato affermando che mancava la copertura. Davanti alla Commissione suddetta abbiamo dimostrato, invece, che è prevista una spesa di 30 miliardi in relazione al risarcimento proprio degli oneri derivanti dall'articolo del trattato di pace relativo ai beni in Tunisia. Abbiamo dimostrato altresì — come risulta da documenti in possesso del Ministero delle finanze — che l'ammontare della spesa era di 22 miliardi, e che quindi la copertura era più che prevista. Evidentemente, il Tesoro, agendo da buon amministratore, sarebbe contento di poter risparmiare ancora due o tre miliardi, spendendo 19 miliardi dei 30 previsti.

Oltre alla questione della copertura, il Tesoro ha fatto anche due questioni di opportunità.

La prima è che anche gli italiani proprietari di beni in Romania, o in altre nazioni ove i beni italiani sono stati confiscati, potrebbero chiedere altrettanto. Ma noi rispondiamo che la questione è diversa, perché questi sono beni confiscati durante la guerra in seguito ad una confisca vera e propria: quindi, sono beni perduti, come se fossero stati distrutti. E in questo caso rientriamo nel concetto generale dell'indennizzo dei danni di guerra. Nel caso in esame, invece, i beni erano di proprietà degli italiani, i quali hanno fatto in modo che i beni stessi rimanessero di loro proprietà.

La seconda questione è quella relativa alla opportunità politica; e qui devo far rilevare che si tratta della parte migliore del nostro popolo: sono quasi tutti siciliani, gente che non aveva nulla, che ha comperato, con grandi sacrifici, un po' di terra, che poi è stata loro espropriata con grande vantaggio dello Stato italiano.

Come avviene il pagamento del valore? la finanza francese ha compiuto gli accertamenti del valore in base a criteri molto restrittivi, tanto che ha calcolato almeno il 30 per cento di meno del valore del 1948. Oggi, non soltanto ci si attiene ai criteri rigorosi stabiliti dalla finanza francese, ma si vogliono ulteriormente inasprirli, in quanto il franco francese nel 1948 valeva circa 200 lire ed oggi ne vale 155-160.

E la differenza è questa: che a queste persone, che se avessero ottenuto immediatamente il pagamento in lire avrebbero avuto, per ogni 100 franchi 200 lire, oggi si vogliono dare 160 lire per ogni 100 franchi.

Per le considerazioni esposte, prego la Commissione di voler accogliere l'emendamento da me proposto.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo far presente alla Commissione che la questione all'esame attualmente è di vastissima portata, sia in ordine all'impegno che richiede, sia in ordine a precedenti che potrebbe eventualmente creare per altre categorie di danneggiati.

L'onorevole Codacci-Pisanelli sa che la questione è stata ampiamente dibattuta davanti alla Commissione finanze e tesoro, la quale ha dato parere favorevole con una votazione di grande maggioranza, ma nella quale il Governo è stato decisamente contrario, svolgendo con ampiezza le sue argomentazioni.

In questo momento, io mi trovo qui occasionalmente per deferenza verso il Presidente della Commissione, a rappresentare il Governo, ma evidentemente non posso ripetere con responsabilità tutte le argomentazioni portate in quella sede dal Sottosegretario onorevole Gava.

Quindi, prego vivamente il Presidente di voler concedere un rinvio, in modo da consentire al rappresentante del Ministero del tesoro di essere presente.

Se tale richiesta non fosse accolta, dovrei chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Ho già detto che questa Commissione ha una composizione particolare: di essa fanno parte i presidenti di tutte le Commissioni legislative, e ad essa è stato dato un mandato preciso: quello della ratifica di questi decreti legislativi, per cui ritengo che la Commissione possa procedere senz'altro alla ratifica senza che debba esserne investita l'Assemblea.

Talvolta, abbiamo chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro su determinati argomenti; alle volte ci siamo rimessi alla Commissione interni. Abbiamo voluto autolimitare i nostri poteri discrezionali; ma — ripeto — la Commissione è stata istituita per la ratifica dei decreti legislativi, senza dover riferire all'Assemblea.

Vi è, in altri termini, una vera delega legislativa che, come tale, non ha bisogno di altra ratifica da parte dell'Assemblea.

Quindi, mentre per le altre Commissioni vige il principio della rimessione all'Assemblea, per quanto riguarda questa Commissione mi sembra che tale principio non possa valere.

Prego l'onorevole Presidente di voler porre eventualmente in votazione la richiesta del Governo. A me dispiace di non poter aderire alla richiesta stessa, anche perché la rimessio-

ne all'Assemblea significherebbe non poter più procedere alla ratifica di questo decreto legislativo, oppure arrivare a conclusioni ben diverse da quelle manifestate dalla stessa Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Il Governo, in sostanza, fa due proposte: la prima, di rinvio puramente e semplicemente, la seconda, subordinata, di rimessione all'Assemblea del provvedimento in esame.

Noi dobbiamo mettere in votazione innanzitutto la prima proposta; poi, in caso di non approvazione di essa, procedere alla votazione della seconda proposta.

Circa la seconda richiesta del Governo, personalmente ritengo che non possa essere chiesta la rimessione all'Assemblea del provvedimento, perché la nostra Commissione ha già una delega legislativa.

Pongo in votazione la richiesta del Governo di rinviare puramente e semplicemente la discussione del provvedimento.

(Non è approvata).

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A questo punto io prego gli onorevoli colleghi di voler considerare la estrema delicatezza della mia posizione, dato che sono chiamato qui, unicamente per deferenza verso il Presidente della Commissione, a rappresentare formalmente il Governo. Io non sono in grado di poter assumere responsabilità dirette per il settore interessato in questa discussione.

Quindi, io faccio proposta formale di rimessione del provvedimento all'Assemblea, facendo rilevare che, trattandosi di un provvedimento di ratifica con modificazione, e la discussione, vertendo unicamente sulle modificazioni, l'Assemblea è sempre competente, almeno per la modificazione. Per cui, la ragione ostensiva prospettata dal Presidente mi pare non sussista.

TOZZI CONDIVI. Sono d'accordo che vi è una delega da parte della Camera alla Commissione speciale per la ratifica, ma di una ratifica solo *sic et simpliciter*. Ora, nel caso in cui un decreto legislativo venga ratificato con modificazioni, è sempre applicabile la norma dell'ultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento per cui il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

Inoltre, l'articolo 86 del Regolamento dà la facoltà al Governo di chiedere sempre un rinvio di 24 ore quando venga presentato un nuovo emendamento.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. L'emendamento in discussione non è nuovo: sono quattro mesi che è stato presentato.

TOZZI CONDIVI. Io personalmente ne ho avuto conoscenza solo oggi.

In ogni modo, mi pare che non si debba ammettere il principio sostenuto, perché si verrebbe a violare una norma del nostro Regolamento.

Ritengo che la richiesta del Governo sia perfettamente legittima e che, quindi, il provvedimento debba essere rimesso all'Assemblea.

SPOLETI. Noi non renderemmo un servizio a questi creditori dello Stato se eventualmente la Commissione, seguendo il criterio del collega Tozzi Condivi, dovesse ritenere possibile la rimessione del provvedimento alla Assemblea. Inoltre, daremmo anche segni di impazienza, perché qui in sostanza si chiede di sentire chi è informato della questione e di esaminare elementi contrari alla tesi del relatore.

Ed allora io proporrei un breve rinvio, stabilendo, fin d'ora, il giorno e l'ora in cui la Commissione discuterà e deciderà la ratifica di questo decreto legislativo.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta dell'onorevole Spoleti sia preclusa dalla votazione testé effettuata.

Resta l'altra questione: se la Commissione abbia l'obbligo di rimettere il provvedimento all'Assemblea. Io ritengo che quest'obbligo non vi sia. Comunque, mi rimetto alla votazione della Commissione, facendo rilevare che un'eventuale rimessione all'Assemblea significherebbe la non ratifica del decreto legislativo per ragioni di tempo.

Devo, quindi, porre in votazione la seconda proposta del Governo.

TOZZI CONDIVI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione in quanto ritengo che la Commissione non abbia la facoltà di porre ai voti una tale richiesta: la domanda di rimessione opera automaticamente, secondo il nostro Regolamento.

MOLINAROLI. La votazione sulla richiesta del Governo non è ammissibile. Fino a quando la Commissione ratifichi decreti legislativi senza modificazioni, non vi è motivo di rimettere un provvedimento all'Assemblea; ma se vi è una modificazione, per cui l'azione legislativa segue il corso normale, allora anche il Governo riprende quei diritti che ha per i normali provvedimenti legislativi.

Mi astengo dalla votazione nel senso che non ritengo proponibile la proposta di far

votare la Commissione sulla richiesta fatta dal Governo per la rimessione in Assemblea.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento da me proposto. Praticamente, noi stiamo votando sulla questione della rimessione alla Assemblea del provvedimento, che potrebbe essere assorbita dalla votazione sul mio emendamento.

Chiedo al Presidente se non creda di indire la votazione sul mio emendamento, ritenendo assorbita l'altra questione.

SPOLETI. Parlo per mozione d'ordine. Propongo che non si voti sulla proposta di rimettere o non il provvedimento all'Assemblea, ma che si ponga in votazione il principio se sia proponibile la richiesta del Governo di rimettere il provvedimento all'Assemblea.

PRESIDENTE. Qui vi è una sola questione da risolvere, e cioè se si deve rimettere all'Assemblea il provvedimento in seguito alla richiesta del Governo.

Secondo il costume della Presidenza della Camera, che è quello di rimettere la soluzione di una questione all'Assemblea quando il Regolamento tace, io mi rimetterò alla decisione della Commissione, perché il Regolamento non è preciso su questo punto.

ALMIRANTE. La distinzione che qui è stata fatta fra ratifica senza modificazioni e ratifica con modificazioni è artificiosa, in quanto l'operazione della ratifica comporta l'eventualità di modificazioni. Noi siamo chiamati a ratificare decreti legislativi con o senza modificazioni, ed è questa la prima volta che ho sentito fare questa distinzione.

Io ritengo che sia improponibile la richiesta dell'onorevole Tozzi Condivi, e, condividendo il parere della Presidenza, sono dell'avviso che si debba votare se il Governo possa o non fare rimettere all'Assemblea questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta del Governo di rimessione in Assemblea del provvedimento.

(Non è approvata).

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prego l'onorevole Presidente di dare atto che ritengo, anche dopo questa votazione, sempre aperta la possibilità del ricorso al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica: « Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Do lettura del testo originario dell'articolo 2 del decreto legislativo in esame:

« L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi, di cui al precedente articolo 1, è commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948, ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento ».

Do lettura dell'articolo sostitutivo dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Codacci-Pisanelli:

« L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi, di cui al precedente articolo 1 è commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948 ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente alla stessa data ».

TOZZI CONDIVI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è una violazione del Regolamento ed io abbandono la seduta.

PRESIDENTE. Sarà messo a verbale che il Governo si ritira. In qualità di Presidente, ho le mie responsabilità: devo sospendere la seduta e riferire alla Presidenza della Camera.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Intendevo protestare contro questa interpretazione che ha violato il Regolamento.

PRESIDENTE. Allora, prendiamo atto che l'onorevole Sottosegretario chiarisce che non ha inteso abbandonare la seduta nel senso materiale, ma ha voluto protestare contro la votazione testé avvenuta e riserva piena libertà al Governo di esperire l'azione opportuna.

Avverto che formula di ratifica e articolo sostitutivo dell'articolo 2 costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CODACCI-PISANELLI

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con la seduta odierna siamo giunti alla fine del nostro lavoro in sede primaria. Sono, per-

tanto, lieto di esporre brevemente il consuntivo dell'attività svolta.

La Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi è stata costituita, l'11 maggio 1949, per l'esame del disegno di legge n. 520: « Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » concernente l'elenco dei seguenti decreti legislativi:

anno 1946 — con numerazione da 1 a 770 (decreti n. 453).

anno 1947 — con numerazione da 1 a 1885 (decreti n. 1006).

anno 1948 — con numerazione da 1 a 1682 (decreti n. 799).

per un totale di n. 2258 decreti legislativi da sottoporre a ratifica.

Dal disegno di legge n. 520, su proposta di iniziativa governativa o parlamentare sono stati approvati gli stralci di tutti i decreti legislativi e costituiti singoli disegni di legge comprendenti proposte di ratifica, con o senza modificazioni, e di diniego di ratifica, di uno o più decreti legislativi.

Tali disegni di legge, in totale 228, hanno assunto numerazione progressiva, con anteposto il n. 520, e sono stati esaminati e discussi dalla Commissione secondo la procedura ordinaria delle Commissioni parlamentari.

L'attività della Commissione si compendia nel seguente numero di sedute:

anno 1949: in sede legislativa, n. 7; in sede referente, n. 4;

anno 1950: in sede legislativa, n. 24; in sede referente, n. 7;

anno 1951: in sede legislativa, n. 23 in sede referente, n. 8;

anno 1952: in sede legislativa, n. 18; in sede referente, n. 4;

anno 1953: in sede legislativa, n. 2.

Totale sedute: in sede legislativa, n. 74, in sede referente n. 23.

Con la presente seduta, il lavoro primario della Commissione è stato portato a termine.

Il consuntivo dei lavori, in cinque anni di attività, è il seguente:

decreti legislativi da ratificare, n. 2257;

decreti legislativi ratificati dalla Commissione, n. 2228.

A tale numero devono aggiungersi i decreti legislativi ratificati da altre Commissioni permanenti, in quanto ad esse deferiti per nostra autolimitazione di competenza.

NOTARIANNI. Aggiungo, a nome dei componenti della Commissione, un vivo rin-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

graziamiento per il funzionario segretario che ha sempre dato la sua collaborazione pronta ed intelligente, all'espletamento dei nostri lavori.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni aggiunte, del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i trasporti con l'U. N. R. R. A. ». (520-168-bis):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 23 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente ». (520-159-B):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 23 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, concernente il risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del trattato di pace e dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947 ». (520-137):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 23 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Bellucci, Bianco, Biasutti, Buzzei, Caiati, Cavazzini, Chini Cocoli Irene, Codacci-Pisanelli, De' Cocci, Fabriani, Franco, Geraci, Germani, Helfer, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Sansone, Spoleti, Stuani.

Si è astenuto (per il disegno di legge n. 520-137): Molinaroli.

È in congedo:

De Michele.

La seduta termina alle 13,15.